

PROTOCOLLO DI INTESA TRA ARPAE EMILIA-ROMAGNA E

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA.

Arpae - Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (di seguito denominata Arpae), con sede in Bologna, via Po n. 5, P.IVA e CF 04290860370, rappresentata dal Direttore Generale e legale rappresentante dott. Giuseppe Bortone,

e

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (di seguito denominata Università), con sede in Modena, via Università n. 4, P.IVA e CF 00427620364, rappresentata dal Rettore e legale rappresentante Prof. Carlo Adolfo Porro,

nel prosieguo denominate congiuntamente “Parti”

Premesso:

- che le Parti hanno sottoscritto in data 18 giugno 2007 un Protocollo d’Intesa, da ultimo rinnovato il 10 novembre 2016, finalizzato a realizzare un rapporto organico di collaborazione volto a favorire e rendere più efficaci le interazioni tra attività di ricerca e di didattica svolte dalle due istituzioni;

- che in considerazione dei positivi risultati conseguiti e dei proficui rapporti in essere tra le singole strutture agenziali e universitarie, le Parti intendono consolidare la collaborazione esistente e sviluppare i reciproci rapporti nel perseguimento delle rispettive finalità istituzionali;

per quanto sopra premesso:

Arpae e Università, così come sopra rappresentate, convengono di rinnovare il Protocollo di Intesa del 10 novembre 2016 secondo le modalità di seguito descritte.

Art. 1 - Oggetto

Arpae e Università si impegnano ad attivare forme di collaborazione nei seguenti ambiti, con individuazione delle risorse necessarie e disponibili da definirsi nelle convenzioni attuative di cui all'art. 2:

1) Ricerca

- a) programmi di ricerca integrati nei settori delle scienze ambientali e del territorio e del settore ambiente- salute;
- b) scambio di esperienze per il raggiungimento di obiettivi di qualità totale nella produzione di servizi;
- c) promozione e gestione di ricerca ed innovazione attraverso progetti scientifici, con particolare riferimento alla partecipazione congiunta in consorzi per il finanziamento di progetti di ricerca europea;
- d) finanziamento da parte di Arpae di borse ed assegni di ricerca con particolare, ma non esclusivo, riferimento agli ambiti specifici delle aree di attività di Arpae.

2) Didattica

- a) attività formative, o anche semplici moduli, del percorso di studio diretto al conseguimento della laurea e/o laurea magistrale o magistrale a ciclo unico con possibilità di attribuzione della relativa responsabilità didattica al personale di Arpae;
- b) attività didattiche integrative ed ogni altra attività utile alla formazione e

all'orientamento degli studenti;

- c) attività formative, o anche semplici moduli, dei corsi di formazione post lauream – dottorati di ricerca, scuole di specializzazione - e corsi professionalizzanti – master di I e II livello, corsi di alta formazione, corsi di formazione permanente e summer e winter school - negli ambiti disciplinari specifici delle aree di attività di Arpae, con e senza riconoscimento di crediti formativi. La collaborazione potrà inoltre riguardare le attività dirette al superamento dell'esame di stato, per le professioni per cui è previsto;
- d) elaborazione di proposte di stage e accoglimento da parte di Arpae di studenti in tirocinio curriculare e tesi di laurea, di laureati frequentatori e di studenti di dottorato, previa stipula di convenzioni di tirocinio;
- e) elaborazione di corsi formativi e di aggiornamento rivolti al personale interno dei due Enti e/o a soggetti esterni;

3) Attrezzature

- a) utilizzo di attrezzature laboratoristiche e specialistiche a fini di studio e di ricerca.

Art. 2 - Accordi attuativi

I contenuti e le modalità della collaborazione di cui al presente Protocollo di Intesa saranno definiti in apposite convenzioni attuative sottoscritte dalle strutture dell'Università e di Arpae sulla base dei rispettivi regolamenti/discipline in vigore, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.

Tali convenzioni dovranno individuare, di volta in volta, le risorse finanziarie,

il personale, le strutture e le attrezzature eventualmente necessari a supporto di ogni singolo iniziativa/progetto, nonché le strutture di ciascuna delle Parti alle quali detti oneri dovranno essere imputati.

Il presente atto non comporta alcun onere economico per le Parti che non sia espressamente previsto nei successivi contratti attuativi.

Art. 3 - Referenti

Per la definizione dei contenuti e delle modalità della collaborazione con l'Università di Modena e Reggio Emilia di cui al presente Protocollo di Intesa, Arpae si avvarrà delle Strutture dell'Agenzia. I competenti Responsabili delle Strutture di Arpae potranno essere di volta in volta delegati dal Direttore Generale alla sottoscrizione delle convenzioni in conformità a quanto previsto nel Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse di Arpae, approvato con DDG n. 109/2019.

Per quanto riguarda la collaborazione nella didattica di cui all'articolo 1, lettere b), c) le Parti concordano che:

-tale attività potrà essere formalizzata dai Responsabili sopra individuati, in funzione della complessità della collaborazione da attivare, compatibilmente con i piani di lavoro e la disponibilità organizzativa delle singole Parti e sulla base dei rispettivi regolamenti/discipline in vigore;

-le docenze svolte dal personale dell'Università e di Arpae sono effettuate gratuitamente, senza oneri a carico dei due Enti.

Art. 4 – Garanzie assicurative

Le Parti si danno reciprocamente atto che:

- gli studenti impegnati nelle attività formative sono coperti dall'Università con assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle stesse;

- il personale universitario, impiegato nello svolgimento delle attività indicate nel presente Protocollo, è coperto da assicurazione INAIL contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, così come previsto ai sensi di legge, nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose);

- il personale dipendente da Arpaè impiegato nello svolgimento delle attività indicate nel presente Protocollo svolge le proprie attività in orario di servizio ed è coperto da assicurazione di legge contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, nonché da assicurazione di Arpaè per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

Art. 5 – Tutela Sicurezza e Salute

Le Parti si impegnano a regolamentare nelle specifiche convenzioni di attuazione del presente Protocollo gli obblighi a carico dei Datori di Lavoro sia delle strutture ospitanti che del personale ospitato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Gli obblighi da regolamentare riguarderanno: informazione, formazione e addestramento del personale, misure di prevenzione e protezione poste in essere, sorveglianza sanitaria se necessaria, gestione delle emergenze, regolamenti di accesso.

Art. 6 - Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

Le Parti si impegnano, per tutta la durata del Protocollo e per 3 (tre) anni successivi alla scadenza o alla risoluzione dello stesso, a non divulgare le informazioni confidenziali dell'altra Parte, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, a non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi, e a non utilizzarle, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, per fini diversi da quanto previsto dal Protocollo e dagli accordi attuativi che ne deriveranno.

Le Parti dichiarano espressamente di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo saranno trattati esclusivamente per le finalità del Protocollo medesimo e, in ogni caso, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs n.101/2018, e dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In particolare, le Parti danno atto che, in base ai principi previsti all'art. 5 del suddetto Regolamento, i dati personali sono:

- a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti degli interessati;
- b. raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo compatibile con tali finalità;
- c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- d. esatti e, se necessario, aggiornati, attraverso l'adozione di tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti;
- e. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per

un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;

f. trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

Le Parti si impegnano altresì ad adempiere, ove necessario, agli obblighi di informativa e di consenso derivanti dal predetto Regolamento nei confronti delle persone fisiche coinvolte dalle attività oggetto del Protocollo.

Art. 7 – Durata ed eventuale rinnovo

Il presente Protocollo di Intesa ha validità di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile su istanza dell'Agenzia.

Ciascuna Parte può recedere dal Protocollo unicamente mediante comunicazione tramite posta elettronica certificata trasmessa all'altra Parte nel termine di almeno tre mesi prima della scadenza. Gli indirizzi di posta elettronica delle Parti sono i seguenti:

Per Università di Modena e Reggio Emilia: areacontratti@pec.unimore.it

Per ARPAE: dirgen@cert.arpa.emr.it

Allo scopo di assicurare la conclusione dei rapporti in essere al momento del recesso, la risoluzione del Protocollo non investe i rapporti pendenti in base agli accordi attuativi dello stesso.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

IL RETTORE

(Prof. Carlo Adolfo Porro)

Per accettazione, Bologna (BO) (vedi data sottoscrizione digitale)

ARPAE

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giuseppe Bortone)